REGOLAMENTO (CEE) N. 1170/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2630/81 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 653/92 della Commissione, del 16 marzo 1992, relativo all'unità di conto e al tasso di conversione da applicare per le offerte presentate nell'ambito di una gara (3), gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agraria comune devono essere espressi in ecu ; che a norma della stessa disposizione, gli importi delle offerte aggiudicate sono espressi in ecu nei titoli o certificati in cui essi sono registrati ; che è pertanto necessario armonizzare con tali disposizioni il regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (5) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (6) si applica a decorrere dal 21 aprile 1992 per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1992/1993 ; che le disposizioni di quest'ultimo regolamento tengono conto di quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 653/92 ; che è pertanto necessario rendere applicabile il presente regolamento a decorrere dalla stessa data ; che tuttavia, il regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione (7) che stabiliva per la campagna 1991/1992 una gara permanente analoga a quella istituita dal regolamento (CEE) n. 920/92 si applica fino al 20 maggio 1992 ; che per mantenere le condizioni della gara permanente previste dal regolamento (CEE) n. 963/91 ai fini della determinazione dei prelievi o delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco, è opportuno disporre che il presente regolamento non si applichi alla 51ª, alla 52ª, alla 53ª e alla 54ª gara particolare ancora in corso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2630/81, il testo delle prime due frasi è sostituito dal seguente :

« 3. Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione. Esso reca, nella casella 18a, l'indicazione del tasso della restituzione o, secondo il caso, del prelievo all'esportazione figurante nella dichiarazione di aggiudicazione, espresso in ecu. Per tale menzione si ricorre ad una delle formule seguenti :

— tasa de la restitución aplicable : ..... ;
— restitutionssats : ..... ;
— gültiger Erstattungssatz : ..... ;
— εφαρμοζόμενο ύψος επιστροφής : ..... ;
— rate of applicable refund : ..... ;
— taux de la restitution applicable : ..... ;
— tasso di restituzione applicabile : ..... ;
— toe te passen restitutievoet : ..... ;
— taxa de restituição à exportação aplicável : ..... ;

o, eventualmente,

— tasa de exacción reguladora a la exportación aplicable : ..... ;
— eksportafgiftssats : ..... ;
— gültiger Satz der Ausfuhrabschöpfung : ..... ;
— εφαρμοζόμενο ύψος εισφοράς κατά την εξαγωγή : ..... ;
— rate of applicable export levy : ..... ;
— taux du prélèvement à l'exportation applicable : ..... ;
— tasso del prelievo all'esportazione applicabile : ..... ;
— toe te passen heffingsvoet bij uitvoer : ..... ;
— taxa do direito nivelador à exportação aplicável : ..... ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 1992.

Tuttavia, esso non si applica ai titoli già rilasciati o da rilasciare nel quadro della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 963/91 ai fini della determinazione dei prelievi e/o delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.
(3) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 5.
(4) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.
(5) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.
(6) GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.
(7) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione